



Atto di
Consiglio

Settore Entrate Polizia municipale

P.G. N.: 231154/2011

N. O.d.G.: 145/2011

Data Seduta Giunta : 23/11/2011

Data Seduta Consiglio : 14/12/2011

Richiesta IE

Oggetto: DELIBERAZIONE SULLE MODALITA' DI RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEL COMUNE IN VIGORE DAL 01/01/2012 IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART.7 COMMA 2 GG-QUATER DEL D.L.70/2011.

Delibera senza parere contabile

- Delibera di Consiglio -

Operatore Corrente : |

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- a seguito delle recenti disposizioni di cui al D.L.70/2011 (con particolare riferimento all'art.7 comma 2 gg-ter e quater), a decorrere dal 01/01/2012:
 - la società Equitalia S.p.A., nonchè le società per azioni dalla stessa partecipate, cessano di effettuare le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni;
 - i comuni dovranno effettuare la riscossione spontanea delle proprie entrate tributarie e patrimoniali;
 - i comuni dovranno effettuare altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:
 1. sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonchè secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta, ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del d.lgs. 446/1997;
 2. esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni (gestione affidata a terzi);

Considerato che:

- si prende atto che, a far data dall'01/01/2012, il Comune dovrà effettuare direttamente la riscossione spontanea delle proprie entrate tributarie e patrimoniali facendo salve comunque quelle affidate in concessione a terzi sulla base di contratti già sottoscritti alla data di esecutività della presente deliberazione ;
- si ritiene, invece, necessario individuare e formalizzare le modalità di riscossione coattiva con cui, a far data dall'01/01/2012, il Comune riscuterà le suddette entrate facendo salve sempre quelle affidate in concessione a terzi sulla base di contratti già sottoscritti alla data di esecutività della presente deliberazione ;

Verificato che:

- è intenzione di questo Ente gestire direttamente la fase di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali (ad eccezione di quelle attualmente affidate in concessione) mediante lo strumento dell'ingiunzione di cui al regio decreto 10 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, ai sensi dell'art.7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L.70/2011;
- la gestione diretta con ingiunzione fiscale appare, infatti, la forma più conveniente ed efficace per la riscossione coattiva. In tal modo:
 1. sono applicabili anche i privilegi previsti nel titolo II del DPR 602/1973, che consistono essenzialmente nell'applicazione del fermo amministrativo, del pignoramento presso terzi in forma diretta ai sensi dell'art. 72 bis, una procedura peculiare per l'espropriazione immobiliare. L'ingiunzione fiscale, inoltre, con i privilegi previsti nel titolo II del DPR 602/1973, potrà avvalersi di tempi e soggetti speciali;
 2. si evitano costi e tempi di costituzione e affidamento della gestione ad una società a capitale interamente pubblico;
 3. si conservano prerogative altrimenti inutilizzabili laddove si ritenesse di ricorrere agli altri soggetti terzi di cui all'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/1997 (principalmente si tratta delle società iscritte all'albo dell'art. 53 del D.Lgs. 446/1997), i quali - ai sensi del già citato D.L.70/2011 art.7 comma 2 gg-septies- potrebbero applicare esclusivamente le disposizioni del regio Decreto 639/1910, senza potersi giovare dei privilegi previsti dal titolo II del D.P.R. 602/1973;
 4. ai sensi della art. 1, comma 225, della L. 244/2007, così come modificato dal D.L.70/2011 art.7 comma 2 gg-septies punto 2), è consentito ai Comuni, ai soli fini della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali e previa emanazione di un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di accedere ai dati ed alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e coobbligati, ma solo se la riscossione è effettuata in forma diretta o mediante le società a capitale interamente pubblico di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numero 3), del d.lgs. 446/1997;

Dato atto che, ad oggi, in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale PG n.87424/2006:

- la riscossione coattiva delle entrate diverse dai tributi comunali di pertinenza dei vari Settori/Quartieri è gestita dal Settore Entrate che provvede, su indicazione del Settore /Quartiere interessato, alla formazione dei ruoli ed alla loro trasmissione ad Equitalia Servizi e, quindi, ai competenti Agenti della Riscossione incaricati di provvedere alla successiva notifica della cartella di pagamento e di gestire l'eventuale esecuzione forzata;
- il Settore Entrate cura la riscossione coattiva di molteplici entrate diverse dai tributi comunali della cui riscossione volontaria rimangono comunque titolari i Settori/Quartieri competenti per materia;
- il Settore Entrate non si occupa, invece, della riscossione coattiva delle sanzioni irrogate per violazione del codice della strada, la cui riscossione coattiva è eccezionalmente gestita dalla stessa Polizia Municipale che provvede

autonomamente alla formazione dei ruoli ed alla loro trasmissione ad Equitalia Servizi ed ai competenti Agenti della Riscossione;

Rilevato che - in base al disposto delle citate norme del D.L.70/2011- a decorrere dal 01/01/2012 la riscossione coattiva non sarà più gestita tramite ruolo in concessione ma direttamente dal Comune in ogni sua fase, a partire dalla notifica del titolo esecutivo (l'ingiunzione fiscale) fino alla stessa esecuzione forzata del proprio credito ;

Ritenuto opportuno ipotizzare fin da ora il più opportuno riparto di competenze in ordine all'iter di riscossione coattiva diretta delle entrate patrimoniali e tributarie, per sua natura scindibile in due fasi:

- fase di ingiunzione: si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'atto di ingiunzione fiscale. Il Direttore del Settore Entrate (analogamente a quanto fino ad oggi in essere in base alla già citata deliberazione della Giunta Comunale PG n.87424/2006) sottoscriverà le ingiunzioni fiscali relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione della riscossione delle sanzioni di competenza della Polizia Municipale per violazione del Codice della Strada (in tal caso l'ingiunzione fiscale sarà sottoscritta dal Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Municipale, attualmente competente a rendere esecutivi i relativi ruoli coattivi); ciò in linea con quanto già attualmente in essere;
- fase esecutiva: è la fase in cui - dopo la notifica dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento - si procede all'esecuzione forzata dei crediti oggetto di ingiunzione non pagata. Tutti gli atti di questa fase, ivi compresi quelli relativi a crediti oggetto di ingiunzione di competenza della Polizia Municipale, rientrano nella competenza del Funzionario Responsabile della Riscossione nominato dal Sindaco ai sensi ed effetti dell'art.7 comma 2 gg-sexies dello stesso D.L.70/2011;

Ritenuto, altresì, opportuno fissare gli oneri a carico del contribuente per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie nella misura di seguito indicata:

- il compenso da riconoscere al comune per l'attività di supporto alla riscossione non dovrà essere superiore a quello pagato, in base alle norme vigenti, dal contribuente a favore di Equitalia S.p.A. (art. 17 D.Lgs. 112/99);
- interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;
- produzione ingiunzione fiscale - rimborso spese di notifica a carico del contribuente Euro 10,80 (oneri fiscali compresi);
- produzione solleciti ordinari come da art.7 comma 2 gg-quinquies del D.L. 70/2011 (in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a duemila euro , le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo) - rimborso spese a carico del contribuente per ogni sollecito inviato Euro 2,00 (oneri fiscali compresi);
- attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) - rimborso spese a carico del contribuente non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000);

Evidenziato che, a tal fine, il Sindaco provvederà alla nomina del suddetto Funzionario Responsabile della Riscossione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica , espressi dal Responsabile del Settore Entrate e dal Responsabile della Polizia Municipale;

Su proposta del Settore Entrate e della Polizia Municipale, congiuntamente al Dipartimento Risorse Finanziarie;

delibera

1. di effettuare, a far data dall'01/01/2012, la riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie comunali in modo diretto, ad eccezione di quelle affidate in concessione a terzi sulla base di contratti già sottoscritti alla data di esecutività della presente deliberazione;
2. che, in particolare, la riscossione coattiva delle entrate di cui al punto 1 venga gestita direttamente dal Comune ai sensi ed effetti dell'art.7 comma 2 gg-quater punto 1) del D.L.70/2011 tramite ingiunzione fiscale e successivo procedimento esecutivo;
3. che tutte le ingiunzioni fiscali relative a tributi ed entrate patrimoniali di cui al punto 1 - ad eccezione delle sole ingiunzioni riferite a sanzioni per violazione del Codice della Strada di competenza del Direttore della Polizia Municipale - restino di competenza del Direttore del Settore Entrate, analogamente a quanto fino ad oggi previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale PG n.87424/2006;
4. di stabilire gli oneri a carico del contribuente per la riscossione coattiva di cui al precedente punto 2 nella misura di seguito indicata:
 - il compenso da riconoscere al comune per l'attività di supporto alla riscossione non dovrà essere superiore a quello pagato, in base alle norme vigenti, dal contribuente a favore di Equitalia S.p.A. (art. 17 D.Lgs. 112/99);
 - interessi di mora nella misura e con le modalità di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/1973;
 - produzione ingiunzione fiscale - rimborso spese di notifica a carico del contribuente Euro 10,80 (oneri fiscali compresi);
 - produzione solleciti ordinari come da art.7 comma 2 gg-quinquies del D.L. 70/2011 (in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a duemila euro le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo) - rimborso spese a carico del contribuente per ogni sollecito inviato Euro 2,00 (oneri fiscali compresi);
 - attività cautelative ed esecutive (fermo, cessione del quinto, procedure immobiliari) - rimborso spese a carico del contribuente non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000);
5. di dare atto che le predette modifiche avranno efficacia a decorrere dal 01.01.2012

Il Direttore del Settore
Carlo Di Palma

Alessio D'Amico

Il Direttore del Settore
Mauro Cammarata

Mauro Cammarata

Il Capo Dipartimento
Stefano Bigi

Stefano Bigi

Documenti allegati (parte integrante):

Documenti in atti :